Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.

2) dr. Antonietta Savino Consigliera

3) dr. Daniele Colucci Consigliere

All' esito udienza del 20.1.2026 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 2429 r.g.a.c per l'anno 2025

Tra

Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Ignazio Sposito presso cui el.te dom.to in Brusciano via C, Cucca 295 Appellante

E

Co rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Debora lombardo presso cui el.te dom.ta in Napoli al corso Garibaldi 387 Appellata

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 3.10.2025, l'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6828 del 2025 che aveva accolto solo in parte sua domanda di condanna al risarcimento del danno da usura psico fisica dovuta al superamento delle ore di straordinario annuo prevista dalla contrattazione collettiva .

Con il primo motivo rilevava che il numero delle ore di straordinario eccedenti il limite massimo annue non doveva essere calcolato a partire dalle 300 ore annue previste dalla contrattazione collettiva ma dalle 250 indicate dall'art. 5 del dlgs 66 del 2003.

Con il secondo motivo poi contestava la quantificazione del dovuto ad opera della Giudice di primo grado. La quantificazione del danno doveva avvenire sulla base dell'usura psico fisica avutasi per le molte ore di straordinario eccedenti come avevano fatto altri giudici sia di primo grado che di appello. . Radicatosi nuovamente il contraddittorio, si è costituita parte appellata che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.

All’odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa ex art. 127 ter cpc

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e, pertanto, può essere rigettato.

Occorre esaminare la normativa di riferimento.

Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “*1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. 2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi*”.

La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all’art. 28, stabilisce che “*1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore. 2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore; per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore*”.

L’art. 27 del CCNL prevede inoltre che “*1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore*”.

Orbene, il Tribunale ha correttamente esaminato e richiamato la disciplina applicabile al caso di specie, laddove ha evidenziato che il CCNL stabilisce che “*In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs.*

n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27".

La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.

Dalla lettura delle disposizioni normative in oggetto emerge, in primo luogo, che le esigenze che possono giustificare il ricorso al lavoro straordinario in misura superiore a quanto dalle medesime norme previsto, devono rivestire il carattere della eccezionalità e della temporaneità.

Per altro verso, la natura dell'interesse protetto dal quadro normativo così delineato, volto a tutelare diritti fondamentali della persona, assume carattere senza dubbio prevalente rispetto ad eventuali esigenze di servizio che non siano meramente episodiche e dettate da causa di forza maggiore, allegate, ma rimaste del tutto indimostrate nel presente giudizio.

In punto di fatto, va evidenziato che è pacifico ed incontestato tra le parti il reiterato, massiccio e sistematico superamento per più anni consecutivi del limite massimo di lavoro straordinario svolto dal lavoratore appellato.

Assume l' *Pt_2* che la pretesa risarcitoria oggetto di causa muoverebbe da un'erronea interpretazione del risarcimento da usura psico-fisica quale danno *in re ipsa*.

Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, distinto il "*danno da usura psicofisica*" – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "*infermità*" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'*an* deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. altresì in detti termini Cass. 26450/2021 che richiama Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.10.5.2019 n. 12540).

La S.C. ha, inoltre, evidenziato l'irrilevanza della natura volontaria del lavoro straordinario precisando, quanto alla questione del "*concorso di colpa colposo*", che "*…a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante*" (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295).

Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica *in re ipsa*, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e che tale superamento, definito con l'espressione "*di gran lunga*", sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per "*diversi anni*".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "*la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e*

distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n.12540 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26450 del 2021).

È, dunque, sufficiente che il lavoratore alleghi il numero delle ore straordinarie svolte e il periodo di riferimento, in quanto da tali elementi è consentito desumere l'*abnormità* della prestazione eseguita, che di per sé è tale da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (così ancora Cass. 26450/2021, cit.).

Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui è documentata ed incontestata l'abnormità della prestazione eseguita dall'originario ricorrente nel corso degli anni e ciò già costituisce, dunque, prova del danno rispetto però per le ragioni dette delle 300 ore annue e non 250 come sostiene l'appellante.

Gli artt.2017 e 2018 c.c. demandano alla legge ed alla contrattazione collettiva la fissazione di limiti alla durata giornaliera, settimanale della prestazione lavorativa, e di un tetto massimo entro il quale il lavoro straordinario e quello notturno è consentito.

Il mancato rispetto in maniera continuativa di tale limite costituisce violazione della norma imperativa di cui all'art.2087 c.c., che è preposta alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con finalità prevenzionistica.

Nel caso di specie, l'odierno appellante ha prodotto le buste paga del datore di lavoro, dal cui esame si evince che per vari anni consecutivi ha eseguito un numero di ore di lavoro straordinario - sia diurne che notturne - che esorbitano di gran lunga il limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.lgs. nr. 665/2003) e dal contratto collettivo (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ai sensi dell'art.28 comma secondo e dell'art.27 comma primo del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL Pag. 10 di 11 28.11.2015 dall'01.01.2016). E nel caso di specie è stato documentato l'espletamento di lavoro straordinario in misura superiore alle 300 ore annue per le annualità di cui si discute (come dettagliatamente specificato nei prospetti redatti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

L'appellata azienda richiama il R.D.L. 2328/1923, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente fatte salve dal d.lgs. 66/2003, art. 19, co. 3, deducendo che solo le ore di "*lavoro effettivo*", computate sulla base dei criteri fissati dall'art. 17 del suddetto R.D.L., potrebbero essere fonte di usura psico-fisica, e non anche quelle di "*lavoro non effettivo*".

Il rilievo appare del tutto inconferente, dal momento che le ore di lavoro straordinario sono state conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato in busta paga dalla stessa datrice, la quale ha dimostrato di averle considerate (e retribuite) tutte come ore di lavoro effettivo.

Il protrarsi di tale stato di cose per diversi anni consecutivi rende, inoltre, evidente che non si trattava di un ricorso allo straordinario dettato da esigenze temporanee, bensì di un problema di carenza di personale che imponeva ai dipendenti, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale (come del resto ammesso dalla stessa società: v. pagg. 4 e sss. della memoria di difesa in primo grado).

Tale situazione ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, incidendo negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare tempo allo svolgimento di attività diverse dal lavoro, tanto più che non è stato né allegato né provato che il lavoratore abbia usufruito di riposi compensativi come previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003.

Ciò determina un danno da usura psico-fisica, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva compromette il diritto al riposo del

lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (v. Cass. civ., sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).

Ma la sentenza non può essere riformata nemmeno nella parte in cui quantifica il danno da usura psico – fisica. L'appellante già in primo grado non aveva allegato, prima ancora che offerto di provare, il criterio di quantificazione chiedendo di condannare l'azienda al pagamento della somma di euro 11,87 per ogni ora di straordinario eccedente senza provare come avesse tratto quella somma e le ragioni di un simile calcolo. In appello , in modo inammissibile si rifà a calcoli di altri giudici mai presi in considerazione nel giudizio di primo grado dove aveva dedicato poche righe alla quantificazione effettuata senza alcun criterio o base oggettiva . In appello ancor di più tale profilo di insufficienza nell'allegazione e prova di criteri di calcolo del danno e della sua quantificazione alternativa emerge e si manifesta tanto che l'appellante nemmeno indica una somma da liquidare . La sentenza di primo grado aveva rigettato la quantificazione dell'attuale appellante ma nell'appello sul punto specifico, rispetto a quanto dedotto in primo grado e non rispetto a quanto avevano liquidato altri giudici sulla base di criteri mai richiesti dal ricorrente , nulla osserva o deduce il *Parte_1*

I motivi di gravame sul punto quindi vanno rigettati .

Le spese del presente grado si compensano data la natura interpretativa delle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

A) Rigetta l'appello;

B) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;

C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Napoli 20.01.2026

Il Presidente rel.

Dott. Piero Francesco De Pietro